



for a living planet

SINTESI DELLE OSSERVAZIONI AL PROGETTO

**“IMPIANTO DI TRATTAMENTO RIFIUTI
(COMPOSTAGGIO E PIROLISI).
DISCARICA DI SERVIZIO”**

**PROPOSTO DA ATI BEG, GESENU E SECIT DA
UBICARSI NEL COMUNE DI CIVITAVECCHIA IN
LOCALITÀ “RIMESSA NUOVA”**

a cura di: Avv. Vanessa Ranieri, Ing. Piergiorgio Rosso, Dott. Dario Burattini

PREMESSA

L'attenzione recentemente suscitata dalle criticità che pongono i sistemi di smaltimento dei rifiuti, evidenziano con chiarezza come nel nostro Paese ben poco si è fatto per avviare una gestione del ciclo efficace, che tenesse in debito conto politiche di prevenzione, riuso, raccolta differenziata e riciclaggio. Anche lo stesso Piano predisposto dall'Ufficio del Commissario per l'emergenza ambientale, soggiace alla logica dello smaltimento, investendo in impiantistica per la termodistruzione e quindi nell'esponenziale aumento della produzione di rifiuti.

Il progetto che nel presente documento viene osservato, non solo ripropone, una scelta già altrove superata ed abbandonata, ma risulta, in base ai dati forniti dallo stesso "Piano commissariale" del tutto sovradimensionato.

Alla lettura degli elaborati emergono numerose perplessità, sia di carattere generale ed espositivo, sia di carattere tecnico, che evidenziano una scarsa attenzione dei progettisti nella redazione del progetto che inficia le conclusioni tratte nel relativo studio di impatto ambientale e rende impossibile la corretta analisi da parte di Amministrazione Regionale e di Soggetti Portatori di Interessi Generali, tenuti a fornire alla Amministrazione stessa le loro osservazioni.

In primo luogo è particolarmente preoccupante la fornitura di elaborati allo stato di semplici bozze (Draft), amministrazioni e portatori di interessi dovrebbero essere messi in condizione di esaminare uno studio di impatto ambientale con progetti utilizzabili. Successivamente il proponente può essere chiamato a prevedere modifiche ed integrazioni, ma l'analisi dello SIA dovrebbe avvenire su di un progetto completo e non su di una bozza di lavoro intermedia.

Nello stato dei fatti la documentazione presentata porta ad immaginare che i progettisti prevedono correzioni che sfuggiranno all'analisi della amministrazione regionale e dei soggetti chiamati a salvaguardare i diritti della cittadinanza, rendendo di fatto nulla la loro richiesta di giudizio di compatibilità ambientale.

PROFILO TECNICO GIURIDICO

Il 09 gennaio 2008 la Commissione Europea ha comunicato al Parlamento Europeo ai sensi dell'art. 251, paragrafo 2 secondo comma del Trattato CE la posizione comune del Consiglio Europeo (l'organo esecutivo) relativa i rifiuti (direttiva quadro sui rifiuti) adottata il 20.12.07.

Nell'art. 3 è stata inserita la definizione di "***preparazione per il riutilizzo***" per chiarire la distinzione fra il riutilizzo di prodotti come attività di prevenzione dei rifiuti e il riutilizzo dei rifiuti come operazione di gestione degli stessi.

Nell'art. 3 quater è precisato il rapporto tra la procedura per chiarire quando un rifiuto cessa di essere tale e gli obiettivi di riciclaggio si sensi di altre norme pertinenti in materia.

Nell'art. 5 è introdotto l'obbligo della raccolta separata dei rifiuti laddove essa faciliti il recupero e sia realizzabile dal punto di vista tecnico ambientale ed economico

Nell'art. 7 bis il testo precisa che la gerarchia dei rifiuti deve essere applicata con riferimento ai cicli di vita e agli impatti ambientali complessivi, tenendo conto dei principi di precauzione e sostenibilità, della fattibilità tecnica e vitalità economica, della protezione delle risorse, nonché degli impatti complessivi economici, sociali, sulla salute umana e sull'ambiente.

Appare destituito di ogni fondamento giuridico quanto asserito a pag 6 dello studio di impatto ambientale presentato dall'ATI proponente, infatti l'art.5 del D.Lgs 36/03 a cui si fa riferimento è basato sul raggiungimento dell'obiettivo di ogni ATO considerato come "***riduzione dei rifiuti biodegradabili conferiti in discarica***".

Per converso e con una lettura del tutto fantasiosa, nonché contraria al dettato, l'ATI proponente vorrebbe interpretare il dettato legislativo, considerando, a suo dire, "la discarica quale luogo

elettivo dei prodotti di scarto degli impianti e come componente necessaria del ciclo dei rifiuti”.
(pag. 6)

Tale assunto sarebbe da solo in grado di far esprimere una valutazione negativa da parte degli esaminatori. Infatti la normativa di riferimento va verso la politica della chiusura delle discariche e non nella loro trasformazione in luoghi a servizio degli impianti.

La *valutazione d'impatto ambientale* costituisce un importante strumento per l'integrazione delle considerazioni di carattere ambientale, nell'elaborazione e nell'adozione di taluni piani e programmi che possono avere effetti significativi sull'ambiente negli Stati membri, in quanto garantisce che gli effetti dell'attuazione dei piani e dei programmi in questione siano presi in considerazione durante la loro elaborazione e prima dell'adozione.

Ai sensi dell'art. 5 della *Direttiva 2001/42/CE* è indicato il dovere di redigere un “*rapporto ambientale*” in cui siano individuati, descritti, e valutati gli **effetti significativi** che l'attuazione del piano o del programma potrebbe avere sull'ambiente, nonché le **ragionevoli alternative** alla luce degli obiettivi e dell'ambito territoriale del piano o del programma.

Ebbene, nel progetto in esame risulta evidente l'assoluta carenza dell'effettivo studio dell'impatto sull'ambiente. Non sono previsti gli effetti significativi, né le ragionevoli alternative, né i rapporti costi benefici che devono portare anche ad una ragionata opzione zero. Né si deduce il grado di approfondimento delle conoscenze del territorio e di come sono state raccolte le informazioni.

In data **29 gennaio 2008** è stato pubblicato in G.U il D.Lgs n. 4/2008 che entrerà in vigore il 13 febbraio p.v. Esso è il terzo correttivo sulla normativa relativa alla valutazione d'impatto ambientale e si è reso necessario proprio in virtù della non corretta trasposizione nel nostro ordinamento delle regole comunitarie indicate nella direttiva.

Nel **D.Lgs n. 4/2008** viene finalmente formalizzata la cosiddetta “**OPZIONE ZERO**” con indicazione delle principali ragioni della scelta sotto il profilo dell'impatto ambientale. Ciò peraltro appare in linea con VI Programma Ambientale della Comunità Europea.

Atteso il tempestivo deposito del progetto in esame a pochi giorni sia dell'approvazione del testo di legge della Valutazione d'Impatto Ambientale che del **Decreto 21 dicembre 2007 pubblicato in G.U n. 16 del 19.01.08**, nonché della Finanziaria 2008, porterebbe alla errata considerazione che l'ATI **BEG-GENESU-SECIT**, presentando l'istanza di VIA abbia tentato di sottrarsi alla corretta applicazione di quest'ultima, e si sia autonomamente candidata a rientrare nell'alveo di coloro che potrebbero beneficiare del riconoscimento dei Certificati Verdi.

Anche per questo chiediamo alla Commissione di verificare l'esistenza del piano economico del reperimento delle risorse finanziarie, in alternativa a gli incentivi ottenendi con i Certificati Verdi.

Il **Decreto del 21 dicembre 2007 pubblicato in G.U n. 16 del 19.01.08** stabilisce la procedura di qualificazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili da la nozione di “*biomassa*” come la parte biodegradabile dei prodotti rifiuti e residui provenienti dall'agricoltura e dalla silvicoltura e dalle industrie connesse, nonché la parte biodegradabile dei rifiuti industriali e urbani.

Da quanto si evince dall'elaborato presentato dall'ATI non vi sarebbero i presupposti in virtù dei quali il G.S.E. possa rilasciare la qualificazione prevista.

PROFILO TECNICO IMPIANTISTICO

1) Carta dei Vincoli e delle Servitù: in fig. 8 si segnala la presenza di due fasce di rispetto per i piloni dell'elettrodotto, una delle quali non è riportata nella fig. 9/Area idonea residua, pur insistendo proprio nell'area destinata ad ospitare l'impianto di pirolisi. Ciò non permette di valutare l'effettiva fattibilità della disposizione d'impianto proposta nella documentazione tecnica allegata che appare del tutto generica e non studiata in relazione alla localizzazione proposta.

2) il BIOSTABILIZZATO non è qualificato in termini di qualità attesa e nulla si dice relativamente alla sua destinazione. Il prodotto non sembra essere analizzato in uscita dall'impianto al fine di garantire i limiti di Hg, Pb, PCB, IPA, diossine e furani, né sembra controllato il grado di stabilità biologica. Mancano riferimenti ai necessari controlli raccomandati dall'ISS come: salmonella, streptococchi fecali, escherichia coli e soprattutto per la determinazione dell'Indice Respirometrico Dinamico. Inoltre si afferma che *"Al pirolizzatore viene quindi convogliato il sopravaglioe quotaparte della frazione organica essiccata termicamente"*. Se l'impianto fosse esercito in tale modalità, il BIOSTABILIZZATO non sarebbe prodotto affatto, con riflessi non quantificabili, e non quantificati nella relazione tecnica, relativamente ai residui della pirolisi e della combustione.

Si osserva che se il BIOSTABILIZZATO non fosse prodotto, aumenterebbero i residui della pirolisi e si ridurrebbe di conseguenza la durata prevista della discarica a servizio dell'impianto ben al di sotto dei 15 anni previsti a progetto.

3) Si afferma che *"nell'unità di recupero energetico della frazione carboniosa, ha luogo un processo di surriscaldamento del coke di pirolisi per mezzo del fluido surriscaldato residuo in uscita dal pirolizzatore"*. Ciò sembra contrastare con quanto illustrato nel documento Flow Sheet Entire Plant Design del licenziatario TechTrade GmbH, che invece indica che la CRU utilizza combustibile tradizionale per l'ossidazione del coke di pirolisi. Tale contraddizione deve essere chiarita in quanto rilevante nell'ambito del conteggio degli autoconsumi energetici dell'impianto proposto, con gli inevitabili riflessi sul piano finanziario e sulla determinazione della tariffa di conferimento degli RSU.

4) Si afferma che *"il gas depurato viene.....scaricato passando per un tubo di scarico"*. Si osserva che normalmente i fumi esausti vengono scaricati in atmosfera da un camino di cui è importante valutare l'altezza e la velocità di efflusso dei fumi, informazioni che qui mancano del tutto. Si afferma altresì che: *"dispositivi di misurazione....monitorano la conformità dei limiti di emissione."* Nulla si dice sulla tipologia di tali dispositivi, sulla tecnologia applicata, la loro precisione, la frequenza delle analisi ed i parametri misurati.

Né è stato possibile verificare l'impatto di ricaduta al suolo degli inquinanti, solitamente parte essenziale di uno studio di VIA, prodotto con modelli previsionali di consolidata affidabilità.

5) Si afferma che *"l'impianto di discarica in fase di esercizio non prevede consumo di risorse naturali a meno di una modesta aliquota di acqua utilizzata per i servizi e come riserva antincendio"*. Ciò sembra contrastare con quanto indicato nel Piano Finanziario - pag.3 - in cui, fra i costi di esercizio, è stato contabilizzato il costo relativo al consumo di 24000 m³/anno (3 m³/hr) di acqua. E' da rilevare come una grave incompletezza della documentazione allegata alla richiesta di AIA, la mancanza di un dettagliato bilancio materiale dei consumi di acqua dell'impianto proposto.

6) Si afferma che *"non sono state considerate vere e proprie alternative progettuali..."*. Trattandosi di uno studio di Valutazione di Impatto Ambientale il confronto con le alternative possibili è invece essenziale.

7) Si attesta l'esistenza di *"una falda idrica confinata fra la isopiezza di quota 58m slm e la quota 46,5 all'apice ovest"* e si afferma che *"la quota di fondo scavo dovrà sempre essere posizionata a non meno di 1,5 metri al di sopra della linea di falda, distanza mai raggiunta dal fondo scavo nei diversi lotti in quanto è stata mantenuta a non meno di 2 m dalla quota falda."*

Ciò sembra contrastare con quanto contenuto nei documenti ELABORATO No.4 - SEZIONI SCAVO E RILEVATO - in cui, non la quota di scavo ma la quota del telo impermeabile è posta a 1,5 mt dalla quota falda. Qualora confermato ciò rappresenterebbe una insufficiente cautela rispetto al rischio di inquinamento della falda da parte del percolato che dovesse eventualmente oltrepassare il telo impermeabile a causa di rotture o discontinuità dello stesso.

Si osserva altresì che la minima distanza di legge (1,5 metri) dalla falda, è valida per scavi contenenti rifiuti non pericolosi. Tale riferimento sembra pertanto improprio, trattandosi, nella fattispecie, di scorie/ceneri/polveri definibili come rifiuti pericolosi.

8) La documentazione rimanda ad una data successiva la verifica dell'esistenza di una "*conduttura interrata dell'acquedotto*" che potrebbe inficiare l'intero progetto. Ciò non sembra coerente con la necessità di valutare in sede di AIA non solo l'impatto ambientale ma anche la effettiva fattibilità tecnica della proposta in oggetto.

9) Per quanto riguarda le emissioni attese dall'impianto si osserva quanto segue: la caratterizzazione attesa del coke di pirolisi, del gas di pirolisi e delle emissioni illustrate a pag. 33 non è riferibile in modo inequivocabile alla qualità e quantità di RSU effettivamente trattati nell'impianto. Quindi non è possibile alcuna valutazione sull'attendibilità di tali informazioni; il riferimento ai dati di emissione dell'impianto analogo MPA di Burgau (Germania) non è considerabile come rilevante, ai fini della valutazione di impatto ambientale dell'impianto proposto, in assenza di raffronti quantitativi tra le tipologie di alimentazione (RSU) previste nei due impianti; mancano riferimenti ai valori attesi di emissioni al camino per quanto riguarda particolato, diossine e furani; mancano riferimenti ai valori attesi del contenuto in metalli pesanti, PCB, diossine e furani nelle scorie della pirolisi, nelle polveri captate dal sistema di trattamento fumi e nelle ceneri estratte dalla caldaia; Il proponente non indica esplicitamente i valori effettivi che intende garantire in fase di esercizio per tutti gli inquinanti possibili e prevedibili nei residui solidi, liquidi e gassosi.

10) La nuova discarica proposta viene classificata come "*discarica per rifiuti non pericolosi*". Peraltro il suo dimensionamento è stato calcolato per assorbire le scorie e gli scarti provenienti dall'impianto di pirolisi (40000 tonn/anno) che tali, in linea di principio, non possono essere definiti.

11) Si afferma che saranno realizzati pozzi per il drenaggio di biogas con torcia di accensione. Trattandosi per lo più di metano, un gas con potere climalterante di molto superiore a quello della CO₂, si raccomanda di valutare la possibilità che esso sia distrutto nella camera di combustione prevista a servizio del pirolizzatore anziché utilizzare una torcia di dubbia efficacia ed efficienza.

12) Il sistema di monitoraggio delle acque sotterranee proposto, è costituito da tre pozzi: uno a monte e due a valle della discarica. Si ritiene tale predisposizione insufficiente in relazione al significativo rischio di inquinamento della falda. Si propone di incrementare adeguatamente il numero di pozzi di controllo.

13) Si stima un incremento di 12 mezzi pesanti/ora sulla base del traffico indotto dal trasporto degli RSU all'impianto. Si osserva che nessuna stima è stata fatta relativamente al trasporto del BIOSTABILIZZATO in uscita dall'impianto, nè di altri materiali connessi al funzionamento in continuo dell'impianto, come: percolato (20000 m³/anno), bicarbonato di sodio, carboni attivi, ecc. Pertanto tale stima sembra poco conservativa. Si osserva comunque che l'incremento di traffico atteso nella postazione 2 *post operam*, è del 75% fra le 17.00 e le 18.00, mentre poco oltre a pag. 17 si afferma che "*...si prevede anche incompatibilità di marcia simultanea di mezzi pesanti su corsie di senso opposto (vedi foto 4)*". Si osserva che il costo dello studio e dell'implementazione delle azioni correttive necessarie alla viabilità locale attualmente prevista, ed addebitabile al proponente, non è conteggiato nel Piano Finanziario.

14) Si osserva che l'elaborato D6/ Identificazione e Quantificazione degli effetti delle emissioni in aria è di difficile comprensione. Infatti si riportano i dati relativi agli inquinanti rilevati nel 2007 dalle centraline della provincia di Roma e si conclude che "*le caratteristiche degli effluenti prodotti sono poco rilevanti*".

15) Si osserva che nella documentazione allegata alla richiesta di AIA non è dato verificare né le quantità né la tipologia degli inquinanti atmosferici previsti uscire dal camino dell'impianto. Né tanto meno è stato fatto uno studio predittivo degli effetti di ricaduta al suolo di tali inquinanti: concentrazione massima attesa, distanza dall'impianto, distribuzione, ecc.

16) Si osserva a titolo di esempio che la concentrazione di NOx emessa dal camino dell'impianto della MPA di Burgau, portato ad esempio dal proponente, oscilla fra 100 e 200 mg/NM3 molto vicino pertanto al limite di legge pari a 200 mg/NM3 mentre, d'altro canto, i livelli attuali di inquinamento di NO2 misurati in centro città dalla Provincia di Roma sono risultati superiori ai limiti previsti per il 2010.

17) Si osserva che la Relazione Monografica Atmosfera include lo studio degli effetti indotti, nell'atmosfera del territorio, dal traffico aggiuntivo di mezzi pesanti previsti in fase di esercizio dell'impianto proposto, senza studiare gli effetti indotti dal funzionamento stesso dell'impianto che prevede l'immissione diretta in atmosfera di inquinanti, peraltro imprecisati in ordine alla loro natura e quantità. Tale studio pertanto è incompleto ai fini di una corretta VIA.

18) la domanda di AIA è presentata relativamente ad un "*impianto esistente*" per "*prima autorizzazione*" e non relativamente ad un impianto nuovo. Peraltro l'intera Sezione B/"Dati e notizie sull'impianto attuale" è interamente cassata dalla domanda. Ciò parrebbe una contraddizione ed una incompletezza.

19) Il "Quadro Normativo attuale in termini di limiti alle emissioni", il Quadro A9/"Informazioni sui corpi recettori degli carichi idrici", il Quadro C3 "Consumi ed emissioni dell'impianto da autorizzare", il Quadro C4/"Benefici Ambientali Attesi", il Quadro C5/"Programma degli interventi di adeguamento", la "Verifica di conformità dei criteri di soddisfazione", il Quadro DA/"Metodo di individuazione della soluzione MTD applicabile" non risultano compilati

20) L'energia elettrica prodotta con diritto al riconoscimento dei certificati verdi è quantificata essere pari al 50% dell'energia lorda prodotta dall'impianto (4,85 MWh pari alla metà di 9,7 MWh lordi prodotti). In proposito si osserva quanto segue: la percentuale del 50% non è sostanziata da alcuna disposizione di legge né prassi consolidata. Il riferimento corretto è alla frazione biodegradabile degli RSU sottoposti a pirolisi. Qualora il sottovaglio, composto in gran parte dalla parte putrescibile degli RSU, andasse interamente alla produzione di BIOSTABILIZZATO, questa frazione sarebbe pari a zero. In questo caso l'energia elettrica prodotta sarebbe tutta derivata da materiale non biodegradabile e quindi senza diritti al riconoscimento dei certificati verdi. In conclusione, se, come è corretto assumere, tutta la frazione biodegradabile degli RSU fosse indirizzata al BIOSTABILIZZATO, l'energia elettrica prodotta dalla pirolisi della parte restante di RSU non dovrebbe essere finanziabile con certificati verdi; in ogni caso sembra scorretto assumere a riferimento l'energia elettrica prodotta AL LORDO degli autoconsumi pari a ca. 2,5 MWh. L'energia immessa in rete è quindi pari a 7,2 MWh come risulta dalla Relazione Tecnica a pag. 9. Il combinato delle due osservazioni porta ad osservare che la tariffa per tonnellata di RSU trattati indicata nel PIANO FINANZIARIO a pag. 5, potrebbe risultare largamente sottostimata e tale da mettere in discussione la sostenibilità finanziaria dell'impianto proposto.